

Sabrina Lanni

Dalla Cina con rigore

Brevi note sul nuovo codice civile del *Catai*^{*}

Abstract

The essay addresses some of the main features of the new Chinese civil code, especially those revealing China's potentialities as regards its attitude to export and disseminate a new legal framework. Such a model new paradigm seems to be focused on a deep reflection on the human crisis, understood as a cultural crisis stemming from the so-called liquidity of modernity.

Keywords: Civil Codes, Torts, Green Principle, Legal Anthropology

Abstract

L'articolo illustra alcune delle principali caratteristiche del nuovo codice civile cinese, che svelano le potenzialità della Cina in relazione alla esportazione e alla diffusione di un nuovo modello giuridico, al centro del quale si colloca un profondo ripensamento sulla crisi dell'uomo, intesa come crisi culturale frutto della modernità liquida.

Keywords: Codici civili, Responsabilità civile, Principio verde; Antropologia giuridica

Sommario: 1. Codificazioni di diritto privato e nuovo codice civile cinese. – 2. La struttura ed i caratteri salienti del nuovo codice. – 3. Il contratto e le esigenze attuali. – 4. La responsabilità civile e la sensibilità ambientale. – 5. I valori da preservare e promuovere: la brava persona. – 6. Riflessioni conclusive.

1. Codificazioni di diritto privato e nuovo codice civile cinese

La promulgazione di un nuovo codice civile è sempre ragione di emozione per lo studioso attento ai fenomeni codificatori. Il nuovo nato richiama l'attenzione della famiglia dei *civilians*. Se potesse parlare, probabilmente direbbe: Ci sono! Indovina a chi somiglio? Ti ricordo questo o quel cugino del Mondo occidentale? E se avessi invece delle caratteristiche tutte mie? La situazione che si ripete è comune a

^{*} Il saggio prende spunto da una lezione sul nuovo codice civile cinese (7 maggio 2021), che è stata svolta per il corso (organizzato S. Dossi e B. Mottura) su "La Cina e la globalizzazione economica. Parole chiave e strumenti" (Università degli Studi di Milano). Il riferimento nel titolo al *Catai* è un richiamo all'antico splendore imperiale della Cina, offuscato nel XX secolo ed oggi nuovamente emergente, in una veste che non vuole essere solo quella economica. Questo lavoro si inserisce nel quadro delle attività svolte per la Jean Monnet Chair ENFASIS.

quella dei neonati che irrompono nelle famiglie portando una nuova linfa nella vita delle stesse, come pure un rinnovato bisogno di riequilibrare gli assetti già in atto tra i loro componenti¹.

Nel mondo, dall'entrata in vigore del codice civile italiano del 1942, sono stati promulgati circa 50 codici civili, ma ciò non vuol dire che siano stati elaborati altrettanti nuovi codici civili. È risaputo che la promulgazione di un nuovo codice civile non presupponga necessariamente l'elaborazione ex novo di un testo normativo, così come non comporti l'invenzione per antonomasia di nuovi istituti giuridici e delle regole che li compongono². I codici civili, quale espressione precipua della *civil law tradition*, assumono una forma ed un contenuto che risentono di una pluralità di fattori, come ad esempio la forma codice plasmata nelle prime codificazioni del XIX secolo, o anche le esigenze pressanti avvertite in una società in un determinato momento storico, nonché la circolazione di idee da un'esperienza giuridica ad un'altra che non sempre è veicolata dal solo prestigio scientifico³.

Il codice civile cinese entrato in vigore il 1° gennaio 2021 si inserisce nell'ideale codificatorio che dà forma e successo a livello globale al sistema di diritto civile, fondato sulla millenaria opera di lettura ed adattamento del diritto romano comune. Non solo. Il nuovo codice civile cinese segna un prima ed un poi, consacrando un dialogo fecondo con la tradizione scritta del diritto civile, con i grandi modelli codificatori europei e con i dibattiti in atto sulle nuove tendenze del diritto privato⁴. Invero, se nella storia delle codificazioni civilistiche, il XIX secolo è contrassegnato dal prestigioso modello del codice francese del 1804, il XX secolo a sua volta è caratterizzato dall'entrata in vigore del BGB nel 1900, è verosimile che il XXI secolo rimarrà nella storia come il secolo della promulgazione del codice civile della Repubblica popolare cinese⁵. Il *civilian* si trova di fronte ad un nuovo pilastro delle grandi codificazioni, la cui incidenza si riverbera al di là dei confini dell'area asiatica e della sistemologia di riferimento.

¹ I nuovi codici civili sono non solo un'occasione di giubilo per il *civil lawyer* ma anche un'opportunità di osservazione sulle tendenze in atto nella codificazione del diritto privato e, ancor prima, una possibilità di rimeditare una serie di nozioni che potrebbero sembrare storicamente acquisite e che invece possono presentare interessanti elementi di novità; cfr. Busnelli (2003: 65-74). In modo particolare, sono due secoli che gli studiosi di diritto civile e comparato si avvicinano ai codici civili, nella duplice chiave della ricostruzione storica e della verifica di vitalità del modello del *Code Napoléon* e di quello del *Bürgerliches Gesetzbuch*, che sono stati eretti a capisaldi della tradizione di *civil law*; cfr. Rescigno (2018: 126).

² Il processo di caduta della forma-codice è un'idea smentita dalla costante promulgazione dei nuovi codici civili [cfr. Rescigno (2004: 217 ss.); Schipani (2011: 286 ss.)] e dalla rielaborazione di quelli attuali [Sacco (2011: 319 ss.)], che sottolineano come la stessa forma-codice continui ad esprimere la cultura giuridica nazionale [cfr. Gambaro (1988: 442 ss.)], benché sia a tutti nota la complessità del rapporto tra il diritto comune consegnato ai codici civili e i diritti speciali affidati alla legislazione speciale; cfr. Rescigno (2003: 30). Sul binomio continuità-innovazione come caratteristica comune alla ricodificazione del diritto civile in Europa cfr. Patti (1999: 65-68).

³ Invero non di rado le ragioni di 'transplants' risentono di valutazioni legate anche all'efficienza di un modello economico e, non da meno, alla potenza di un modello politico; cfr. Graziadei (2006: 441 ss.). Analisi diversa è quella degli strumenti con cui il diritto di un determinato Paese determini o punti a guidare la produzione di regole locali o la municipalizzazione di regole connesse all'Occidente giuridico; cfr. Bussani (2017, *passim*).

⁴ Si veda Wang (2019: 39-72).

⁵ Va peraltro osservato che nel XXI secolo sono stati promulgati diversi codici civili; tuttavia, diversamente da quello cinese del 2021, gli altri codici civili, benché interessanti dal punto di vista dei contenuti, appaiono il risultato di esigenze di ammodernamento del diritto privato di ordinamenti che già erano parte del sistema di *civil law* (si pensi al codice civile brasiliano del 2003, al codice civile rumeno del 2013, al codice civile ceco del 2014, al codice civile e commerciale argentino del 2015). In tale differenza cruciale si colloca l'identificazione del codice civile cinese come «svolta epocale» (così O. Diliberto in una intervista del *Il sole 24 ore* del 6 luglio 2021).

Il progetto di codice, approvato e promulgato dall'Assemblea Nazionale del Popolo il 28 maggio 2020, è frutto di un iter legislativo avviato ufficialmente nel 2014. I primi traguardi sono stati raggiunti nel 2017 con l'approvazione definitiva della 'Parte generale' e, successivamente, nel 2018 a seguito di sei sessioni di delibera del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo su altrettante parti del futuro codice. Il 2021 segna dunque la data ufficiale dell'irruzione della forma codice in un Paese, la cui collocazione negli studi sistemologici è stata oggetto negli ultimi lustri di continue rielaborazioni; avendo prevalentemente riguardo ai caratteri del diritto civile, si è parlato di diritto dell'area asiatica o di diritto dell'Estremo Oriente, o anche di diritto a struttura socialista, nonché di diritto a tradizione filosofica o, più generalmente, di diritto a tradizione orale⁶.

Questo saggio vuole proporre una riflessione su alcuni dei caratteri del nuovo codice civile cinese, la cui trattazione completa necessiterebbe evidentemente di un intero volume e, non da ultimo, di competenze specialistiche sul diritto cinese e della conoscenza del mandarino⁷. La mia riflessione è frutto dell'attività di ricerca svolta sempre con particolare attenzione ai nuovi codici civili, quali espressione dei principi e di un rinnovato dialogo tra regole generali e regole speciali, ma anche in relazione alla fissazione in sede generale di regole che maturano attraverso l'operato dei giudici ancor prima che del legislatore, come è avvenuto diffusamente per la responsabilità da prodotto difettoso, per il riconoscimento dei diritti della personalità o per la forza operativa riconosciuta ad alcuni principi generali in sede contrattuale⁸.

2. La struttura ed i caratteri salienti del nuovo codice

Venendo ai caratteri del nuovo codice civile cinese, desidero anzitutto richiamare due dati storici, che appaiono particolarmente importanti per capire la novità della codificazione civilistica cinese.

Anzitutto è utile sottolineare come il codice attuale sia frutto di una lunga maturazione in seno alla dottrina cinese dell'idea di codificazione, che prende avvio durante i Qing, l'ultima dinastia della Cina imperiale, durante la quale si è avvertita la duplice esigenza di 'conoscere i diritti stranieri' e di 'creare un dialogo con i diritti degli altri Paesi', anche per evitare la loro imposizione o, peggio ancora, la loro sudditanza⁹. Il codice del 2021 non è uscito dal nulla, per un verso esso è stato preceduto da alcuni progetti di codice civile tra i quali quello della Grande Dinastia Qing del 1911, il Progetto del 1928 e il Progetto del 1954¹⁰; per un altro verso la sua elaborazione è frutto di un dialogo con i grandi

⁶ Le diverse catalogazioni risentono dei diversi criteri utilizzati in ambito sistemologico, come è messo ampiamente in risalto dalla dottrina esperta nell'area giuridica di riferimento. Senza pretesa di completezza, si può fare rinvio a Quingley (1989: 784-786); Cavalieri (1999, *passim*); Ajani-Serafino-Timoteo (2007, *passim*); Lei (2010: 159-181); Timoteo (2017: 197-192).

⁷ Per la realizzazione di questo lavoro si è fatto riferimento alla traduzione in lingua inglese del nuovo codice civile cinese, ora consultabile in https://pkulaw.com/en_law/aa00daeb5a4fe4ebdfb.html

⁸ Invero, proprio in questa prospettiva già nel passato sono intervenute sulla promulgazione di altri codici civili; in modo particolare, in relazione al codice civile brasiliano del 2002 cfr. Lanni (2014: 320); al codice civile rumeno del 2013 cfr. Lanni (2013: 875-894); non da ultimo, sul nuovo codice civile argentino del 2015 cfr. Lanni (2016: 371-377), Lanni (2017: 559-572).

⁹ Cfr. Timoteo (2019: 13).

¹⁰ In argomento si rinvia a Schipani (2009: 527 ss.), che ha svolto un'attenta ricostruzione della storia della codificazione cinese e della trasfusione del sistema giuridico romanistico in quest'area. Per un approccio comparativo alla codificazione cinese si veda Tay (1987: 564 ss.).

modelli della codificazione civilistica, che hanno promosso un'intensa attività di traduzione in lingua cinese, come ad esempio il codice civile francese, quello tedesco, quello italiano, o anche, in relazione al sistema giuridico latinoamericano, il codice civile brasiliano, quello cileno e quello argentino¹¹.

I progetti di codice civile cinese summenzionati, ed è quello che interessa segnalare in questa sede, anche se non entrati in vigore hanno creato un dibattito e, soprattutto, un confronto con la *forma mentis* del giurista occidentale; non da ultimo hanno introdotto per la prima volta nel linguaggio giuridico cinese lemmi e tassonomie proprie del Mondo occidentale, anche grazie al supporto e al confronto fornito dalle traduzioni in lingua cinese di altri codici civili. Si è trattato di un momento molto importante, poiché la lingua giuridica è alla base del diritto e ragione stessa di comparazione tra linguaggio giuridico cinese e altri linguaggi giuridici¹². È stato un momento non importante ma importantissimo, poiché mentre il codice civile francese o quello tedesco hanno potuto operare sulla preziosa impronta della lingua latina, tutto ciò la Cina non ha potuto farlo. La comprensione di lemmi e concetti francesi, tedeschi, italiani in ideogrammi e, poi, la loro traslitterazione ha rappresentato una vera e propria opera di lenta e paziente costruzione del futuro diritto civile cinese¹³.

Il secondo dato è quello della legge sui Principi generali del diritto del 1987, che nella visione di uno studioso occidentale rappresenta una sintesi del diritto civile o meglio l'intelaiatura della codificazione del diritto civile cinese. Questa legge ha preso avvio negli anni '70 ed ha dato luogo successivamente all'approvazione di leggi settoriali che disciplinano la materia civilistica, tra le quali la legge sui contratti (1999), la legge sui diritti reali (2007), la legge sulla responsabilità da atto illecito (2009), la legge sull'applicazione delle norme nei rapporti civilistici con soggetti stranieri (2011)¹⁴.

La presa in considerazione di leggi summenzionate è fondamentale, poiché le stesse facilitano in Cina la diffusione dell'idea del primato della legge, o meglio della *'rule by law'* ancor prima che della

¹¹ I primissimi codici civili ad essere stati tradotti sono stati i codici francesi (*Faguo Lülu*, tradotti nel 1880 sotto la guida di un chimico A.A. Billequin) nel quadro delle attività promosse dalla Tongwenguan (prima scuola di lingua istituita in Cina nel 1862 per formare i giovani alla traduzione). Seguirà poi un'altra traduzione più sensibile alla terminologia giuridica; in argomento si rinvia a Masini (1993: 44 ss.). Interessa altresì sottolineare la presenza di un chiaro interesse verso la conoscenza dei codici civili dell'America Latina. È stato tradotto in cinese il codice cileno di Andrés Bello, ampiamente diffuso nel sistema giuridico latinoamericano come codice-modello di quell'area (cfr. *Zhili Gongheguo Minfadian* [Codice della Repubblica del Cile], trad. Xu Diyu, con una nota di S. Schipani, Wuhan, 2003). Altresì è stato tradotto in cinese il codice civile argentino di Vélez Sarsfield, anch'esso considerato pilastro della codificazione latinoamericana (cfr. *Agenting Gongheguo Minfadian* [Codice civile della Repubblica dell'Argentina], trad. Xu Diyu, con una nota di S. Schipani, Pechino, 2006). Non da ultimo, il riferimento è ad uno degli ultimi codici civili della prima ondata codificatoria dell'America Latina (cfr. *Baxi Xin Minfadian* [Codice civile del Brasile], trad. Qi Jun, con una nota di S. Schipani, Pechino, 2009).

¹² Si tratta di un momento da cui muovono due fenomeni connessi tra di loro, la comprensione dei modelli occidentali e la loro concreta operatività nel contesto giuridico cinese, ed a cui fanno capo diverse criticità dal punto di vista traduttologico e definitorio che appaiono di per sé determinanti nella comunicazione e nel confronto tra le esperienze giuridiche di riferimento; in argomento si veda Timoteo (2015: 121-133). Il momento stesso è stato vissuto precedentemente dall'esperienza giapponese dove, al fine di sottolineare l'incontro tra la *rule of law* occidentale e la normatività informale giapponese si è parlato di *Japanisierung*; cfr. Haley (1998: 204). Su questo tema si veda anche Glenn (2011: 543) dove si richiama l'esempio della recezione del diritto romano per sottolineare il valore del prestito iniziale a cui fa seguito una successiva domesticazione.

¹³ Per una ricostruzione degli sviluppi connessi alla terminologia giuridica cinese attenta alla mediazione veicolata dalla terminologia giuridica giapponese, quale terminologia più direttamente intellegibile per i cinesi cfr. Porcelli (2016: 253 ss.).

¹⁴ La conoscenza delle leggi cinesi ha potuto fare affidamento su una preziosa opera di traduzione dal cinese all'italiano (cfr. la Collana *'Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Le nuove leggi cinese e la codificazione'*, a cura di G. Terracina-S. Schipani, Giappichelli, Torino).

'rule of law', poiché i principi ed i concetti propri della tradizione occidentale, come appunto quello di 'rule of law' nonché quello di 'human rights', benché recepiti dal punto di vista formale, non di rado, sono stati svuotati del loro contenuto sostanziale¹⁵. In questa prospettiva il confucianesimo, lentamente riaccreditato a partire dagli anni '80 come parte cruciale della tradizione cinese, diviene un alleato prezioso nella diffusione dei valori e nella preservazione delle identità nazionali¹⁶, tanto che alcuni studiosi ritengono che quello cinese non sia più un governo comunista ma un governo confuciano, o meglio frutto di una confucianizzazione filtrata dall'autorità comunista¹⁷.

La realizzazione del codice civile cinese ha posto la scienza giuridica di fronte ad un significativo e costoso confronto tra regole della tradizione cinese, regole codificate nonché condivise nei Paesi del mondo occidentale e nuove regole giuridiche. Altresì importante è stata la ricchissima interpretazione giurisprudenziale adottata in ordine ai rapporti negoziali con gli stranieri ed in materia di investimenti esteri¹⁸. Come dire che la realizzazione del codice civile *Made in China* si colloca al centro di un serrato confronto tra i diversi formanti giuridici. Il ruolo precipuo di un 'diritto civile cinese' viene ufficializzato il 14 ottobre 2014 attraverso una Risoluzione, relativa a "*major issues concerning comprehensively advancing rule of law*", che è stata adottata dalla Quarta Sessione Plenaria del 18esimo Comitato Centrale del PCC, svoltosi a Pechino dal 20 al 23 ottobre del 2014 su alcune questioni considerate centrali per lo sviluppo del Paese.

La Risoluzione summenzionata assume un ruolo cruciale dal punto di vista del confronto tra i 'modelli stranieri' ed il 'modello tradizionale della Cina': essa enfatizza il ruolo essenziale e specifico dell'esperienza del Paese nel processo di modernizzazione giuridica, invero nel documento si evidenzia letteralmente che "China built itself into a socialist country under the rule of law, and a socialist system of laws with Chinese characteristics took to shape"¹⁹.

La Cina prende consapevolezza sulle sue potenzialità: essa è non solo un Paese imitatore ma anche un Paese esportatore di modelli giuridici, grazie ad un ceto di giuristi che è cresciuto decisamente negli ultimi 30 anni formandosi, altresì, secondo una visione del diritto aperta alla comparazione ed al confronto con la tradizione ed il diritto occidentale, non da ultimo, a seguito di una serie di iniziative

¹⁵ Cfr. Antonelli (2021: 104 ss.) dove si sottolinea la centralità della *rule of law* promossa attraverso una serie di riforme che dal 1978, hanno favorito il confronto con il sistema di *civil law* e, non da ultimo, una sua reinterpretazione. Il tema della *rule of law* è molto dibattuto nella dottrina comparatistica [cfr. Pegoraro-Rinella (2017: 49)], nondimeno al di là dei commenti tesi ad esaltare il ruolo del diritto e della giurisprudenza in Cina rispetto ad altri sistemi giuridici [su cui cfr. Qi (2019: *passim*)], è possibile individuare una originalità della *rule of law* nel contesto cinese, soprattutto avendo riguardo alla individuazione da parte del Partito della nozione stessa come fonte di una nuova legittimazione delle regole [cfr. Ajani (2006: 18 ss.)], tanto che puntualmente si è parlato di una *rule of law with Chinese characteristics* [cfr. Mancuso (2018: 93)] per sottolineare come accanto all'idea occidentale possano coesistere diverse idee di giuridico e di legalità.

¹⁶ Sull'influenza del confucianesimo come «anti-individualistic ideology that view relationships and collective values to be more important than individual freedom» si rinvia a Di Matteo (2018: 418), dove si richiama come esempio il principio di buona fede che «through the lens of Chinese culture is as much a moral principle as it is a legal one».

¹⁷ Cfr. Glenn (2011: 550).

¹⁸ Con riguardo ai rapporti negoziali molteplici sono le problematiche affrontate dalle Corti cinesi, non da ultimo in relazione ai brevetti ed alle loro tutele [cfr. Ze (2008: 81-84)], la cui analisi non a caso è stata ritenuta precipua nel rappresentare adeguatamente un sistema in transizione [il riferimento è al volume di Timoteo (2014)]. Strettamente connessa è stata la prospettiva di favorire gli investimenti esteri [cfr. D'Agostini (2019: 231 ss.)], invero il tema stesso dagli anni '80 si è caratterizzato per una spinta verso riforme di ammodernamento che fossero in grado di sostenere gli investimenti stessi limitando il contenzioso, e che recentemente sono culminate nella Legge sull'Investimento Estero (2019).

¹⁹ La risoluzione è consultabile in http://en.qsttheory.cn/2021-11/16/c_682072.htm

che hanno creato un fecondo dialogo tra Università italiane e cinesi²⁰, favorendo la conoscenza reciproca non solo del diritto ma più ampiamente dei valori socio-culturali²¹.

Ritornando nello specifico al nuovo codice civile, prima di dare conto di alcune delle sue novità sembra utile riferire brevemente del profilo o, meglio, della sua impostazione sistematica che vede i 1260 articoli, di cui si compone il codice stesso, disposti in sette libri: Parte generale, Diritti reali, Contratti, Diritti della personalità, Matrimonio e Famiglia, Successioni, Fatti illeciti. A fronte di questo quadro l'attenzione del giurista è subito attratta dalla previsione di una parte generale, la cui considerazione dal punto di vista endogeno rivela interessanti sviluppi. Invero, se per il *civilian* è segno precipuo di un processo di forte astrazione per il giurista cinese, invece, rappresenta qualcosa di più.

La parte generale del nuovo codice civile cinese appare come il frutto più progredito di una fiducia crescente verso il ceto dei giuristi, ossia verso quel ceto che rappresenta la sintesi di un accidentato percorso di confronto con la 'scienza nuova'²². Dal punto di vista comparatistico, la presenza di una parte generale richiama anche il modello tedesco ed il suo successo, già ribadito in altre esperienze codificatorie, come quella giapponese e quella brasiliana, che recentemente ha confermato l'utilità di tale impostazione sistematica nel momento in cui ha elaborato il nuovo codice civile brasiliano del 2013²³.

Mentre la parte generale del BGB presenta una struttura abbastanza semplice, attraverso la divisione in sette *Abschnitte* a loro volta divise in titoli, la parte generale del nuovo codice civile cinese appare abbastanza articolata (artt. 1-203). Essa rievoca nella struttura la parte generale del codice brasiliano del 2013 che conosce titoli, capitoli, sezioni e sottosezioni, le quali rievocano a loro volta il modello del codice civile portoghese del 1966²⁴. Probabilmente la traduzione del codice civile brasiliano in cinese ha rappresentato un *trait d'union* tra la storicità del modello tedesco e le nuove tendenze che richiamavano l'attenzione del modello cinese, anche in relazione ai contenuti specifici della parte generale e, in primo luogo, all'accoglimento del negozio giuridico.

²⁰ In argomento si rinvia a Schipani (2016: 7-34) e Timoteo (2016: 35-46). Sulla circolazione dei modelli giuridici e sulla consapevolezza delle proprie identità rispetto alla *rule of law as global standard* si veda la puntuale osservazione di Ferreri (2018: 12).

²¹ In argomento cfr. Porto (2017: 69 ss.).

²² Storicamente la Facoltà di Scienze Politiche è prevalsa su quella di Giurisprudenza (i corsi di diritto sono stati riattivati nel 1978), in riscontro di una concezione del diritto come strumento borghese e potenzialmente limitativo per la realizzazione del comunismo; cfr. Crespi Reghizzi (1967: 300 ss.). Anche per tale ragione la figura del giurista e, soprattutto, il riconoscimento della sua utilità sono piuttosto recenti; cfr. Timoteo (2010: 181 ss.). Sulla forma mentis del giurista cinese alle prese con il diritto inteso come 'scienza nuova' cfr. Toti (2020: 40 ss.).

²³ Una parte generale era già presente nell'*Esboço de código civil* di Augusto Teixeira de Freitas (1860-1864); in argomento si veda Rescigno (1988: 341 ss.).

²⁴ È interessante ricordare che prima della definitiva cessione di Macao insieme ad Hong Kong alla Repubblica Popolare Cinese (20 dicembre 1999) era stato approvato il *Código Civil de Macau* (1999), ampiamente basato sul modello di codice civile portoghese del 1966, che dunque penetra per duplice via tra i modelli di codificazione presi in considerazione dalla Cina; sul tema si veda Castellucci (2012: 666 ss.).

3. Il contratto e le esigenze attuali

La disciplina del contratto è connessa a quella del negozio giuridico. Al centro del nuovo codice civile cinese si pone la super-categoria del negozio giuridico (*faliü xingwei/ minshi faliü xingwei*)²⁵; si tratta dello strumento di maggior rilievo attraverso il quale si attua l'autonomia dei soggetti nella regolamentazione di situazioni di diritto privato in senso lato. Dal punto di vista comparatistico essa rappresenta un successo di *legal transplant* che è transitato letteralmente dal codice civile tedesco, a quello greco, a quello giapponese, oltre che a quello brasiliano, già menzionato.

Non da meno, l'idea stessa del negozio giuridico, inteso come l'aspetto più dinamico della capacità di agire e dell'autonomia delle parti (art. 133), appare particolarmente gradita all'esperienza normativa cinese. Emerge dal punto di vista diacronico una linea di continuità, invero la figura in questione già compariva nel primo progetto di codice del 1929-1930 e poi non è mai stata abbandonata, anzi è stata ribadita in seno ai Principi generali del diritto civile del 1987, poiché si tratta di una categoria ordinante del diritto civile²⁶.

Nell'assetto complessivo del nuovo codice cinese la materia dei contratti rappresenta la parte più corposa dell'articolato normativo²⁷. Si possono individuare più di 500 articoli che, oltre a recepire e in parte modificare la disciplina della Legge sui Contratti della Repubblica Popolare Cinese del 1999, introducono anche un centinaio di nuove disposizioni²⁸, attraverso le quali vengono prese in considerazione alcune peculiarità della contrattazione contemporanea, come pure i relativi problemi che possano minacciare la vita del contratto e, ancor prima, la manifestazione di volontà e del rapporto giuridico, quale *file rouge* dell'intero libro III²⁹.

L'intero assetto normativo delinea un *favor contractus*, quale strumento per incoraggiare il commercio e promuovere la prosperità nel quadro di una economia di mercato ordinata, che però è chiamata al rispetto delle persone e di ben determinati 'civil rights' (Libro I, Capitolo V), a cui il nuovo codice civile fa esplicita menzione, sottolineando ai cultori del diritto che in Cina prende forza 'a new humanism'³⁰, un interesse per un diritto civile che sia in grado di proteggere i privati a prescindere dall'economia³¹. In questa prospettiva si collocano le previsioni in tema di sopravvenienze contrattuali.

Proprio in considerazione delle recenti vicende connesse agli effetti globali della pandemia, merita un riferimento la scelta operata in relazione alle sopravvenienze contrattuali, quale problema connesso alla certezza del contratto³². Il tema è stato a lungo oggetto di discussione nella duplice

²⁵ Discussioni vivaci emergono in tema di definizione dell'atto giuridico attraverso il parametro della 'liceità', così come compariva nell'art. 54 delle DGDC e che nella redazione del nuovo codice è probabilmente apparsa ridondante, come sottolineano Toti (2020: 30) e Monti (2020: 104).

²⁶ Sul negozio giuridico come figura centrale del sistema cinese di diritto civile si veda Timoteo (2019a: 15 ss.); Timoteo (2019b: 32).

²⁷ La minuziosa codificazione del contratto ha risentito certamente del significativo sviluppo economico iniziato alla fine degli anni '70, attraverso il quale il governo cinese ha iniziato a definire una politica interna ed esterna propensa allo scambio commerciale con l'estero. Nondimeno, il contratto cinese riflette la preminenza degli interessi nazionali su quelli privati, impostazione di per sé complessa e meritevole di una precipua differenziazione concettuale tra 'interesse nazionale' ed 'interesse pubblico', per la quale si fa rinvio a Sabatino (2020: 3229).

²⁸ In argomento si veda l'introduzione alla traduzione in inglese del libro sui contratti; cfr. Ling (2020: 560).

²⁹ Addentellati normativi si individuano al riguardo negli 472, 492, 510, 533.

³⁰ All'espressione, che risale ad uno dei più noti civilisti cinesi, Xue Guodong, fa riferimento Xianchou (2016: 122).

³¹ In argomento si rinvia a Wang (2019: 49).

³² Sul principio *pacta sunt servanda*, in modo particolare cfr. art. 465.

prospettiva di preservare la volontà contrattuale precedentemente manifestata, o permettere agli operatori del diritto di modificare il contratto sulla base di esigenze equitative. Come è noto, il tema stesso gode di un certo qual riscontro nei codici attuali del sistema giuridico romanistico, dove variamente è disciplinato come eccessiva onerosità sopravvenuta, *imprevisión*, *hardship*, *bouleversement*, *onvorziene omstadigheden*, *Störung der Geschäftsgrundlage*.

È verosimile che il legislatore cinese sia stato sensibilizzato da tali precedenti, ribaditi ed accolti nei nuovi codici civili, e che tra l'altro trovano ampio consenso anche in sede di armonizzazione/unificazione del diritto contrattuale internazionale³³. Rispetto alle ipotesi di “non-performance of civil obligations caused by a force majeure” (art. 180) e quindi alla possibilità di essere esonerati dalla relativa responsabilità (art. 590), la previsione di norme specifiche sulle conseguenze connesse alle sopravvenienze contrattuali (artt. 527 ss.) risponde, dunque, ad una sensibilità del legislatore cinese verso le crisi economiche e le possibili fluttuazioni dei cambi, non solo per preservare il diritto dei contratti alla luce di quanto avviene in altri ordinamenti giuridici, ma anche per salvaguardare le prospettive (incessanti) dello sviluppo economico cinese.

Benché l'esigenza dello sviluppo economico sia stata inserita nella filigrana del libro III, la necessità di tutelare ed incrementare i valori che animano le relazioni contrattuali ha ricevuto anch'essa una specifica attenzione. La buona fede e l'equità, come pure il rispetto dei buoni costumi e la tutela della parte debole rappresentano i principi chiave del diritto contrattuale cinese codificato. Il codice fornisce per tali principi molteplici addentellati normativi, che tuttavia sembrano trovare un riferimento unitario proprio in una delle previsioni poste in apertura del codice, come a suggellarne una sorta di priorità assoluta, vale a dire l'art. 7 (“the parties to civil legal relations shall conduct civil activities under the principle of good faith, adhere to honesty, and fulfill their promises”)³⁴.

Il codice cinese rivolge attenzione alle esigenze attuali del diritto contrattuale, anche in considerazione del rapido sviluppo delle nuove tecnologie che ha generato nuove forme di contrattazione. In questa prospettiva si colloca il capitolo XX del libro III, dedicato nello specifico ai “technology contracts”, dove trovano accoglienza alcuni degli aspetti maggiormente dibattuti negli ultimi lustri, tra i quali il contratto di trasferimento di tecnologia (art. 868) ed il contratto di licenza di tecnologia (art. 876).

Contemplare le sfide poste dalla rivoluzione tecnologica ha significato per il legislatore cinese prevedere soluzioni adeguate sia attraverso la previsione di diritti specifici sia attraverso la previsione di risposte adeguate. In questa duplice prospettiva si collocano, ad esempio, le norme in tema di divieto

³³ Il tema delle sopravvenienze trova riscontro nei Principi Unidroit, nella CISG, nei PECL, nel DCFR e nella CESL dove, benché in termini diversi, si prevedono la *imprevisión*, e più ampiamente i limiti economici dell'adempimento. Merita tra l'altro sottolineare che a partire dagli anni '60 del secolo scorso i Paesi dell'America Latina hanno introdotto nei progetti di nuovi codici civili e nelle novellazioni di quelli storici – a cui la Cina ha guardato con interesse, come già messo in risalto precedentemente – la disciplina della *imprevisión/resolução por onerosidade excesiva*. L'accoglimento della teoria della *imprevisión* nei codici civili latinoamericani gode di molteplici riscontri: basterà ricordare gli esempi del codice civile boliviano del 1984 (artt. 581-583), del codice civile peruviano del 1984 (artt. 1440-1446), del codice civile paraguayano del 1985 (artt. 671), del codice civile brasiliano del 2013 (artt. 478-480), del codice civile argentino del 2015 (art. 1091).

³⁴ Un ampio richiamo al principio della buona fede si trova in diversi articoli del codice (ad esempio, gli artt. 142, 311, 313, 460, 466, 500, 509, 545, 558, 641, 745) che rafforzano l'inderogabilità del principio stesso, rievocando talvolta nella lettera e nello spirito quanto delineato dai Principi Unidroit (art. 1.7). Per altro verso, è interessante sottolineare come la tutela del consumatore, quale parte debole del contratto per antonomasia, riceva attenzione solo indirettamente, attraverso il rinvio che il codice fa alla legislazione speciale (art. 128).

di falsificazione dell'immagine di una persona per mezzo delle tecnologie (art. 1009), come pure quelle connesse alla protezione della privacy ed alla possibilità di sanzionare l'invio non consentito di SMS, messaggi vocali, email e quanto altro possa turbare la serenità della vita personale (art. 1033)³⁵.

Quello che emerge agli occhi del comparatista è un quadro normativo dove l'attenzione verso gli sviluppi in ambito internazionale (in modo particolare verso i Principi Unidroit, la Convenzione di Vienna del 1980 sulla Vendita internazionale di merci, il *Draft Common Frame of Reference*) appare calibrata dalla esperienza nazionale maturata nelle Corti di giustizia sulla base dell'applicazione della Legge dei contratti del 1999³⁶. Come dire che il libro dei contratti è frutto di un'accurata e ben mediata opera di equilibrio tra tendenze straniere e tendenze locali³⁷, e proprio per tale ragione rappresenta uno strumento prezioso di conoscenza per lo studioso attento alle dinamiche ed alle tendenze del diritto contrattuale del XXI secolo.

4. La responsabilità civile e la sensibilità ambientale

Ponderato incrocio di mondi terminologici che derivano da culture giuridiche diverse, difesa delle identità nazionali a fronte dell'invadenza dei modelli stranieri, apertura verso i valori condivisi dalla comunità internazionale ed attenzione verso problemi che necessitano di risposte specifiche appaiono obiettivi precipi e caratteri salienti anche di un altro istituto, quello della responsabilità civile che trova nel nuovo codice civile cinese una disciplina di particolare interesse per il comparatista attento alla ricerca delle nuove tendenze³⁸.

La responsabilità che consegue l'inadempimento di un obbligo posto dalla legge o derivante dall'accordo fra le parti, la *Tort Liability* come dice la traduzione in lingua inglese del codice cinese, è disciplinata nel Libro VII. Si tratta di un nucleo corposo di norme, soprattutto in considerazione di un modello di codice che vorrebbe essere snello, perlomeno rispetto ai codici civili della Francia, della Germania e dell'Italia. Invero le norme dedicate alla responsabilità civile vanno dall'art. 1164 all'art.

³⁵ Si tratta di un tema oggetto di particolare attenzione, a cui il legislatore cinese si premura di dare attuazione mediante un apparato concettuale e definitorio inserito nel codice civile, al fine di limitare dubbi interpretativi, soprattutto in ottemperanza di quanto stabilito nell'art. 1032, comma 2 ("privacy is the tranquillity of the private life of a natural person, and the private space, private activities, and private information that he is unwilling to be known to others") e, non da ultimo, di creare un collegamento con la legislazione speciale (a questo proposito va ricordato che proprio nel 2021 è stata approvata la *Data Security Law of the People's Republic of China*).

³⁶ Sul ruolo del diritto straniero e comparato si veda Ling (2020: 561), dove si pone in risalto come: "many new provisions based primarily on domestic law and practice are the product of comparative law as well, since those pieces of legislation and interpretations are often themselves inspired by international and foreign laws. The new provisions for the imputation of performance to the discharge of multiple obligations, for instance, is based on the provisions in the SPC's second interpretation of the Contract Law, which, in turn, were borrowed from the rules in international uniform law and major foreign civil codes".

³⁷ In argomento Porto (2017: 87) sottolinea come la presa in considerazione delle regole comuni internazionali rappresenti anche un espediente del legislatore per ridurre il divario tra prassi cinese e prassi internazionale, e quindi al fine di favorire la 'conoscenza' da parte dei giuristi cinesi dei principi di diritto occidentale dominanti nel contesto internazionale.

³⁸ Per un quadro bibliografico si rinvia a: Li-Jin (2014), dove gli Autori muovono da un quesito di base "according to Chinese people's traditional thoughts, what is tortious act and what liability would it incur?"; Gordley-Jiang-von Mehren (2021: 313 ss.), dove si descrive la nota tensione del nuovo codice civile cinese tra i due grandi modelli codificatori della responsabilità civile, quello francese e quello tedesco.

1260, vale a dire che il codice civile cinese prevede in tema di responsabilità civile ben 96 articoli, un articolato certamente cospicuo e con alto grado casistico, perlomeno a fronte del codice civile italiano, dove la disciplina dei fatti illeciti e quella della responsabilità contrattuale sono complessivamente concentrate sotto l'egida delle regole ex 2043 e 1218, poste a mo' di cerniera di un piccolo gruppo di articoli contenuti nelle rispettive partizioni sistematiche.

Emergono diverse regole interessanti, come ad esempio quella dell'art. 1176 che, benché appaia contestualizzato alle attività ricreative o sportive, dà spazio ad una responsabilità per rischio personale, a meno che si manifesti una *misconduct* o *gross negligence*, o come quella dell'art. 1202 dove con espressione sintetica si accoglie in sede codicistica una regola generale per la responsabilità da prodotto difettoso³⁹. Tuttavia, le previsioni maggiormente interessanti, e sulle quali desidero soffermarmi maggiormente in questa sede, si individuano in relazione alla responsabilità da danno ambientale, in merito alla quale l'articolato quadro della *Tort Liability* offre all'osservatore straniero una luce nuova rispetto ai codici civili europei.

Alla responsabilità per danno ambientale si fa riferimento in una partizione specifica, vale a dire il cap. VII del libro VII dedicato alla '*Liability for Environmental Pollution and Ecological Damage*', dove il legislatore cinese già dal solo punto di vista della terminologia giuridica sottolinea una interessante presa di posizione. La responsabilità civile da sola non basta per tutelare l'ambiente, cosicché il potere operativo del *alterum non ledere* e del *suum cuique tribuere* non solo viene contestualizzato per le esigenze specificamente connesse all'inquinamento ambientale ma viene anche sviluppato sotto la più ampia prospettiva del debito ecologico⁴⁰.

L'approccio del codice civile cinese al contenzioso in materia ambientale prescinde dalla colpa, perlomeno ciò emergere dall'art. 1229 ("where any harm is caused to another person by environmental pollution or ecological damage, the tortfeasor shall assume the tort liability")⁴¹, regola generale con cui si apre il cap. VII e che dà attuazione ad una rinnovata sensibilità ambientale. Invero, la disciplina della tutela dell'ambiente e della responsabilità per danno ambientale emerge non solo dal libro dedicato alla responsabilità civile ma anche dalla parte generale, dove trova accoglienza una delle norme più interessanti dal punto di vista comparatistico che si ravvisa in quello che è stato identificato come 'il principio verde'.

In apertura del nuovo codice civile cinese attraverso l'art. 9 si stabilisce che "the parties to civil legal relations shall conduct civil activities contributing to the conservation of resources and protection

³⁹ Art. 1176 "where a voluntary participant in a recreational or sport activity carrying certain risk sustains harm caused by another participant, the victim may not require the other participant to assume tort liability, unless the harm is caused intentionally by, or through gross negligence on the part of, the other participant". Art. 1202 «where a defective product causes any harm to another person, the manufacturer shall assume the tort liability».

⁴⁰ In prospettiva complementare si vedano l'art. 1229 (con riferimento alla responsabilità per le lesioni subite da una persona per inquinamento ambientale o danno ecologico) e l'art. 1235 (con riferimento alla compensazione ed ai rimedi per i danni provocati all'ecologia ed all'ambiente). Inoltre, interessa sottolineare come la previsione dei danni all'ambiente sia contemplata anche in relazione all'autonomia contrattuale ed ai suoi limiti, in modo particolare attraverso l'art. 509 (con riferimento ai cosiddetti comportamenti anti-ecologici). Queste regole hanno trovato ampio dibattito nella elaborazione del nuovo codice civile cinese, non da ultimo per l'attenzione che hanno ricevuto anche in altre esperienze giuridiche; si vedano Zhai-Chang (2019: 294), dove si richiamano gli esempi dei codici civili dell'Ucraina, Francia e Vietnam.

⁴¹ Si tratta di una regola che in determinate circostanze può dar luogo ad una mitigazione della responsabilità come previsto dall'art. 1230 ("where any dispute arises over an environmental pollution or ecological damage, the actor shall assume the burden to prove that it should not be liable or its liability could be mitigated under certain circumstances as provided for by law or to prove that there is no causation between its conduct and the harm").

of environment”. Viene richiamato il binario tutela dell’ambiente - tutela delle risorse naturali nella prospettiva di una civiltà ecologica (ed intrinsecamente armoniosa), il cui addentellato dal mero punto di vista normativo già si coglieva nell’art. 11 della costituzione del 1978, poi ribadito nell’art. 26 della costituzione attualmente in vigore, a cui ha fatto seguito ampio dibattito in dottrina⁴².

L’inserimento dell’art. 9 tra le Disposizioni fondamentali ha il valore autentico di principio generale del diritto. Esso ingloba significativamente la rinnovata Legge sulla tutela dell’ambiente (già in vigore dal 15 marzo 2015)⁴³, e altre normative sparse non solo nei Principi generali del diritto civile (in modo particolare gli artt. 80, 81, 89, 93, 119, 123 e 124) ma anche in riferimento alla responsabilità penale ed alla violazione della logica dei doveri⁴⁴. Il principio verde rappresenta, contrariamente a quanto potrebbe ritenersi in una visione euro-centrica, il frutto di una lunga evoluzione avviata con le prime politiche ambientali promosse a partire dagli anni ’70, in riscontro sia del tradizionale pensiero confuciano sia del dialogo tra diritto cinese e diritto della comunità internazionale⁴⁵.

Il libro dei Riti in quanto raccolta di *li*, ossia di norme di comportamento considerate dal confucianesimo essenziali per mantenere l’azione umana nei limiti dell’armonia insita nell’ordine universale, già conteneva implicitamente delle previsioni in tema di ambiente⁴⁶. Certamente oltre il substrato culturale lasciato dagli insegnamenti confuciani, merita al riguardo di essere presa in considerazione anche l’ideologia del partito comunista attenta non solo alla “common prosperity of all nationalities in the country» ma anche alla sua collocazione in un quadro armonioso dove vi sia giusto equilibrio tra the “living environment and the ecological environment”⁴⁷.

Per altro verso il principio verde è segno precipuo di una sensibilità ambientale, che per mano della comunità internazionale bussava insistentemente alla porta dei nuovi codici civili, per essere accolta tra i nuovi caratteri delle codificazioni civilistiche del XXI secolo. La Cina è consapevole appieno di dover porre in essere un apparato normativo idoneo a disciplinare le problematiche ambientali che necessitano di un’attenzione a più livelli. Invero nella ormai notissima *Belt and Road Initiative* sono state prese in considerazione non solo le evidenti ricadute economiche dell’economia cinese sull’economia mondiale, ma anche le possibili insidie che una complessa rete di infrastrutture potrebbe presentare

⁴² “The state protects and improves the living environment and the ecological environment, and prevents and remedies pollution and other public hazards». Per una sintesi sul concetto di civiltà ecologica «as a new concept in the development of human civilization” e sulla sua portata nelle politiche intraprese dalla Repubblica popolare cinese si rinvia a Guangyao (2016).

⁴³ Per un approfondimento cfr. Zhang-Cao-Gu-Liu (2016: 325-335).

⁴⁴ In modo particolare nella Legge penale (*Xingfa*), si individuano venticinque diverse fattispecie di reato, che sono relative alla compromissione della protezione dell’ambiente e delle risorse, alla compromissione della salute pubblica, alla violazione dell’ordine dell’economia socialista di mercato e, non da ultimo, all’inadempimento dei doveri. Per un approfondimento si veda Toti (2020: 182).

⁴⁵ Unanime è stato l’atteggiamento della Comunità internazionale nel richiamare l’importanza di politiche di coordinamento tra strutture socio-economiche e modi di produzione e consumo, a fronte delle quali la Cina si è impegnata ad assumere piani strategici per la riduzione e la mitigazione delle emissioni; in argomento si rinvia alla sintesi di Zupi (2017).

⁴⁶ L’idea di *Xiaokang*, sviluppata nel confucianesimo come livello inferiore di società, rispetto all’idea di *Datong*, intesa invece quale ‘grande unità’ o ‘grande comunità’, richiama uno stato di pace e armonia tra le persone e, allo stesso tempo, tra le stesse e l’ambiente che le circonda. Questa idea viene ricollegata al ‘Libro dei Riti’, il cui studio è utile ricordare come sia rimasto obbligatorio fino all’inizio del secolo appena concluso (cfr. <https://www.marx21.it/internazionale/cina-politiche-ambientali-ed-economia-verde-a-partire-dagli-anni-2000-i-parte/>), e talvolta apprezzato anche per la sintesi ecologista di cui è considerato espressione; così Charles (2008: 51).

⁴⁷ Le citazioni sono riferite rispettivamente al preambolo ed all’art. 25 della costituzione.

per la tutela dell'ambiente e per la sua preservazione, in considerazione dell'inevitabile sfruttamento delle risorse naturali o anche della probabile alterazione degli habitat di riferimento⁴⁸.

Il principio dell'art. 9 si palesa dunque come la fissazione in sede codicistica di un principio generale della *rule of law* alla cui osservanza e promozione sono richiamati i soggetti del diritto nel perseguimento delle proprie attività. Emerge l'idea di una Via della Seta schiettamente 'verde', come appare confermato in modo particolare nella *Guidance on Promoting a Green Belt and Road* e nel *Belt and Road Ecological and Environmental Cooperation Plan*, che sotto diversi punti di vista auspicano la promozione di una civiltà ecologica, intesa quale strumento per promuovere uno sviluppo sostenibile e per creare una comunità di persone e imprenditori attenta agli interessi e agli obblighi intergenerazionali, ma intesa anche come il frutto più progredito per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile indicati nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite⁴⁹.

In sintesi il principio verde dà forza al bilanciamento tra l'esigenza di rispettare, per un verso il sempre più precario rapporto uomo-natura, per altro verso di consentire la crescita economica di una società che inevitabilmente sa di dover tener conto dell'idea di responsabilità ambientale accolta in ambito internazionale. Più che di 'la responsabilità ambientale' il codice suggerisce di avere in considerazione 'le responsabilità ambientali', invero non c'è un singolo illecito dell'ambiente bensì una casistica di illeciti ambientali tutti riconducibili dall'interprete del diritto sotto la forza operativa dell'art. 9. Il codice cinese dà risonanza ultra-individuale, e per altro verso extraterritoriale, alla volontà di preservare l'ambiente: in questa prospettiva si colloca anche la disciplina dei rimedi previsti, ogni qual volta si concretizzi la violazione dei 'doveri' ambientali (artt. 1232 e ss).

I danni punitivi previsti dall'art. 1232, dove si fa riferimento alle '*punitive compensation*', rappresentano una categoria molto dibattuta che è stata veicolata dal diritto nord-americano al di là del fronte dei 'fatti illeciti'⁵⁰. Gli stessi si collocano nel quadro di una teoria il più possibile completa ed unitaria della responsabilità civile, che riconduce ad essa una serie di funzioni, orientate alla dissuasione del danno al di là della lesione del generale obbligo di rispettare la sfera giuridica altrui, come pure della lesione dei doveri nascenti da contratti⁵¹. L'impostazione del nuovo codice civile cinese sembra allontanare la *chinese tort law* dai caratteri cruciali del modello di *civil law*, tuttavia l'analisi dell'impostazione stessa nel quadro dei codici civili del XXI secolo (in modo particolare quello brasiliano e quello argentino), a cui nel limitato contesto di questa sede si può solo fare cenno, aprirebbe le porte ad una diversa riflessione sui caratteri della responsabilità civile tra tradizione ed innovazione⁵².

⁴⁸ Sul tema si vedano Li (2017: 14 ss., 146 ss.); Verri (2020); Bogojevic-Zou (2020).

⁴⁹ Più ampiamente cfr. Verri (2020: 151 ss).

⁵⁰ Lo sviluppo del tema si può leggere in Zhai-Chang (2019: 294).

⁵¹ È il sintomo di un ripensamento ad ampio raggio sui caratteri e sui limiti dell'istituto in questione – prevalentemente a seguito delle riforme costituzionali, come pure delle prospettive europee e delle nuove istanze sociali –, che per un verso lo pone "at the crossroads" [così Serio (2008: 401)] e che per altro verso lo involge in un eccesso di finalità ed aspettative (ad esempio: prevenzione dei danni, repressione delle condotte illecite, punizione civile, bilanciamento di interessi meritevoli di tutela, indennizzo secondo equità etc.) già ampiamente segnalate in dottrina [così Busnelli (1998, par. 5); Di Majo (2007: 1 ss.); Scognamiglio (2009: 159 ss.); Sirena (2011; *passim*); Busnelli-Patti (2013³: 162 ss.); Monateri (2017: 437 ss.)].

⁵² Va peraltro segnalato che attraverso l'accoglimento dei *punitive damages* in sede codicistica il legislatore cinese ha reso generale una regola già prevista nella legislazione speciale (in modo particolare nella *Law on the Protection of Rights and Interests of Consumers* del 1993 e nella *Food Safety Law* del 2009). La dottrina intervenuta in argomento non esita a considerare la regola dei *punitive damages* dotata di una certa qual forza espansiva nelle prospettive future del diritto civile cinese; così Bai (2019: 393).

Si vuole semplicemente sottolineare come il riferimento alla funzione punitiva della responsabilità civile offra al giurista un'occasione preziosa per riflettere sui caratteri attuali dei codici civili contemporanei tra tradizione ed innovazione. Sebbene i fattori che abbiano condotto a scindere il piano risarcitorio da quello punitivo siano molteplici e ormai consolidati storicamente negli ordinamenti di *civil law*, viceversa la presenza dei danni punitivi nel sistema di *common law*, dove è noto che non siano mai completamente scomparsi, ha offerto un addentellato dogmatico per le indagini tese a cogliere le radici comuni dell'istituto tra i due sistemi⁵³.

5. I valori da preservare e promuovere: la brava persona

La preservazione dell'ambiente richiama il ruolo di tutti i cittadini in prima persona ed il codice civile cinese si fa promotore di un sentire comune. Si tratta di un obiettivo che emerge attraverso un'attenta lettura del nuovo codice, svelando una prospettiva di più ampia portata: il codice civile cinese coniuga gli standard comportamentali propri del *civil law system* con i valori di stampo socialista. Esso innova i modelli codificatori europei su alcune questioni avvertite nella società cinese come rilevanti per la ideologia politica e sensibili per la cultura di riferimento.

Se la società è fatta di persone, il ruolo di ciascuna di esse è prezioso per la creazione ed il mantenimento delle *guanxi*, vale a dire la società armoniosa nella prospettiva confuciana⁵⁴. In controtuce sembra leggersi un interrogativo di fondo: chi è il bravo *cives* per la società cinese? Certamente la persona che ha rispetto dell'ambiente, dei diritti delle altre persone e che si prodiga per aiutare gli altri al di là dei propri riscontri personali.

La parabola cristiana richiama il modello, ben noto nella cultura occidentale, del buon samaritano (Vangelo secondo Luca 10, 25-37). Il nuovo codice civile cinese propone una norma che si pone nella comune prospettiva di ascolto delle esigenze dell'altro, inteso come prossimo. Il riferimento è rivolto all'art. 184 dove si stabilisce, in linea con quanto già previsto precedentemente nei Principi generali del diritto civile, che "a person who voluntarily provides emergency assistance and causes harm to the recipient of assistance shall not assume civil liability".

L'art. 184 racchiude in sé una clausola generale nota anche in altre esperienze giuridiche, invero la dottrina intervenuta sul tema ne ha sottolineato l'assonanza con il diritto nord-americano⁵⁵, tuttavia non bisogna sottovalutare la sua forza in termini di tradizione confuciana. Anzi, volendo approfondire la questione ci si dovrebbe interrogare sul valore del concetto secondo la lingua di riferimento. Un collega sinologo a cui ho chiesto consiglio mi ha suggerito come più che 'buon samaritano' in cinese si vorrebbe far riferimento alla 'brava persona'.

Attraverso l'art. 184 si esonera l'autore del danno eventualmente arrecato, ovviamente purché sussistano le specifiche condizioni, nell'obiettivo di incentivare la volontà di correre in aiuto di chi sia in pericolo, pur nella consapevolezza di poter incorrere in sanzioni di legge⁵⁶. La sfera di fondamentali ed intangibili doveri giuridico-morali che la modernità ha attribuito alla dimensione dell'umano viene

⁵³ Per un approfondimento si rinvia a Gallo (1996).

⁵⁴ Cfr. Di Matteo (2018: 419).

⁵⁵ Così ritiene, ad esempio, Timoteo (2019b: 40) dove si richiama la 'good samaritan immunity clause' del *common law*.

⁵⁶ Puntuale e significativo mi pare il riferimento ad «atti di coraggio» a cui fa menzione Fei (2020: 144).

cristallizzata nel codice civile, che si fa in tal modo promotore di una rinnovata forma mentis della persona in relazione all'ambiente socio-culturale nel suo complesso⁵⁷.

L'indifferenza della società verso le esigenze dell'altro ha spinto una riflessione in seno alla redazione del codice. Cosa fare nel caso in cui un furgone investa una bambina di due anni ed un numero cospicuo di persone passi indifferente di fronte alla ferita senza prestarle soccorso e, quindi, determinandone la morte? Si tratta di un *leading case*, quello della bambina Yue Yue, che è stato portato alla ribalta dai *social medias*, ed attraverso il quale si è promossa una significativa riflessione, non solo sulla eventuale esigenza di rafforzare la moralità attraverso il codice civile, ma anche sul bisogno di assistenza in cui ciascun componente della società potrebbe trovarsi e, quindi, sulla limitazione della responsabilità che l'atto di aiuto di per sé potrebbe comportare⁵⁸.

I commenti dei giuristi cinesi riconducono l'art. 184 sotto l'egida della manifestazione di uno dei valori cruciali del socialismo, vale a dire quello di aiutare il prossimo. In questa prospettiva, dunque, la preservazione dell'ambiente e la disponibilità verso le esigenze degli altri appaiono legati da un filo comune: il rafforzamento della sensibilità verso gli interessi ultraindividuali e la diffusione dell'attenzione verso gli stessi. Il codice civile si palesa come scrigno di valori da preservare e diffondere nella intera società cinese.

Un ideale di vita, un modello di riferimento a cui può aspirare qualsiasi persona è quello della *junzi*. L'opposizione tra *junzi* (la brava persona, nel senso di persona eccellente) e *xiaoren* (la persona dappoco), è segno di una delle tante contrapposizioni (costruttive) che caratterizzano la tradizione cinese⁵⁹, e che per poter essere appieno compresa deve essere letta alla luce della tradizione confuciana e, in modo particolare, della sua proiezione verso la Via (il *dao*) e la figura dell'uomo ideale,⁶⁰ che in controluce fa il suo capolino nel nuovo codice civile.

6. Riflessioni conclusive

Il codice civile del 2021 appare la base giuridica di una 'nuova Cina' che è ragione e sprone di rinnovati equilibri nello spazio globale. La riflessione potrebbe fermarsi a quegli istituti da cui muove la circolazione della ricchezza, la cui codificazione inserisce l'esperienza giuridica cinese nel quadro della *rule of law* e del dialogo da essa promossa a livello globale. Del resto i dati statistici sottolineano come la spinta economica sposti lentamente il baricentro del mondo da Occidente ad Oriente, né bisogna

⁵⁷ Sebbene nella società contemporanea il contenimento degli indifferenti e l'incentivo della solidarietà siano problemi sentiti ad ampio raggio [per un quadro di sintesi si vedano Zamperini-Menegatto, (2011)], nondimeno emergono criticità maggiori in quelle tradizioni giuridiche che sono state caratterizzate storicamente da una speciale enfasi sulle relazioni, come appunto quella cinese, dove l'individuo nel costruire la sua relazione con l'altro è chiamato a considerarsi il «punto di partenza per valorizzare l'altro» [utile il riferimento a Lai (2018)].

⁵⁸ Per una sintesi ricostruttiva del caso cfr. <https://world.time.com/2011/10/20/a-small-incident-echoes-of-the-chinas-tragic-yue-yue-case-from-almost-a-century-ago/>. Al caso stesso hanno fatto seguito diverse riflessioni scientifiche tese ad analizzare le diverse modalità con cui rafforzare dal punto di vista normativo il cd. '*duty to rescue*'; sul tema è particolarmente interessante l'indagine di Tang (2014: 205-231).

⁵⁹ L'opposizione *junzi/xiaoren* è illustrata puntualmente da Bresciani (2020).

⁶⁰ Il tema deve essere collocato nella comprensione dei caratteri della cultura cinese e dei cd. valori asiatici, per i quali si fa rinvio alle interessanti ricostruzioni di Lapiello (2013: 145-162); Lapiello (2018: 1-11).

dimenticare che la Cina, insieme al Brasile, alla Russia, all'India ed al Sud Africa ha dato vita al gruppo BRICS⁶¹.

A ben vedere però l'interesse suscitato dal nuovo codice civile cinese oltrepassa il contratto e le sue regole per la circolazione di beni e capitali.

Il codice civile cinese si pone come scrigno di valori di una rinnovata epistemologia della persona nelle relazioni intersoggettive e nella società. Esso segna l'ingresso ufficiale nell'ordinamento cinese della persona (*ren*), termine giuridico che viene ad assumere una sua portata specifica e non più subalterna rispetto a quello di cittadino (*gong min*)⁶². La tutela dell'ambiente, l'attenzione verso i soggetti più vulnerabili della famiglia come gli anziani (art. 26)⁶³, la preservazione della memoria e dei valori nazionali sono solo alcuni tra i molteplici esempi possibili di un codice che pone accento sulla logica del dovere, evidenziando un forte orientamento morale e politico, come del resto si sottolinea chiaramente in apertura del codice stesso (art. 1)⁶⁴.

La lettura del testo normativo nella sua interezza suggerisce ai *legal scholars* di tutto il mondo come la Cina oltre a custodire 'la tradizione', oltre a 'dialogare con i grandi modelli occidentali', offra anche una propria visione del diritto civile codificato. In questa visione del diritto civile codificato si guarda non solo al cittadino ed alla persona ma alla collettività.

È proprio la logica dei diritti/doveri che consente al nuovo codice civile cinese di guardare lontano, preservando l'attenzione ai valori che il confucianesimo ed il comunismo hanno impresso in quella società ma attraverso una rinnovata democratizzazione delle modalità: dalla *telefonnoe pravo* alla *rule by law*⁶⁵. A fronte di articolati normativi lunghi e talvolta estremamente cavillosi, come appare quello della responsabilità civile, nel corso degli anni sarà l'opera dei giudici e degli operatori del diritto ad affinare, e probabilmente a snellire, un approccio casistico che secondo la lente del *civil lawyer* può essere ricondotto a regole e principi generali del diritto.

Bibliografia

Ajani G. 2006, *La Rule of Law in Cina*, in *Mondo cinese*, 126, pp. 18-25.

Ajani G., Serafino A., Timoteo M. 2007, *Diritto dell'Asia Orientale*, Torino: Utet.

Antonelli F. 2021, *Il diritto cinese. Dall'antica alla nuova Via della seta*, Padova: Libreriauniversitaria.

⁶¹ L'acronimo, con il quale in economia internazionale si indica un gruppo di Paesi che detiene una cospicua quota del commercio mondiale (invero, essi sono caratterizzati non solo da abbondanti risorse strategiche ma anche da una forte crescita del prodotto interno lordo), rappresenta una preziosa occasione per identificare e spronare approcci comuni di fronte alle sfide universali, non da ultimo quella della 'crescita sostenibile'.

⁶² In argomento si rinvia a Feng (2002: 778 e 788, nota 21) dove si sottolinea storicamente la portata di cittadino come concetto civile.

⁶³ Lo sviluppo del tema si inserisce nel quadro di quanto già previsto nell'art. 49, comma 3, della costituzione del 1982.

⁶⁴ "This Code is enacted in accordance with the Constitution for the purposes of protecting the lawful rights and interests of the parties to civil legal relations, regulating civil relations, maintaining the social and economic order, meeting the developmental requirements of socialism with Chinese characteristics, and upholding core socialist values".

⁶⁵ Con la locuzione *telefonnoe pravo* si indica la sottoposizione dei giudici dell'ex Unione Sovietica all'interferenza politica, quello che è stato definito il 'diritto telefonico del partito'; per un approfondimento si veda Glenn (2011: 552-553). In argomento si veda anche Di Matteo (2018: 422) dove si sottolinea come "especially in the beginning of the free contract era, government interference into private ordering remained commonplace" tanto da poter ritenere che "the meaning of 'freedom' and 'without government interference' was not known or well understood in Chinese law and culture".

- Bai J. 2019, *A General Clause of Punitive Damages Should Be Established in China's Future Civil Code*, in *Frontiers of Law in China*, 14, pp. 387-437.
- Bogojevic S., Zou M. 2020, *Making Infrastructure "Visible" in Environmental Law: The Belt and Road Initiative and Climate Change Friction*, in *Transnational Environmental Law*, open access.
- Bresciani U. 2020, *Il Junzi ovvero l'uomo ideale secondo Confucio*, Gaeta: Passerino, 2020.
- Busnelli F.D. 1998, *Le frontiere europee della responsabilità civile*, in N. Lipari (cura di), *Diritto privato europeo e categorie civilistiche*, Napoli: ESI, 1998, par. 5;
- Busnelli F.D., *Persona umana e responsabilità civile nel nuovo codice brasiliano*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 16, 2003, pp. 65-74.
- Busnelli F.D., Patti S. 2013, *Danno e responsabilità civile*, Torino: Giappichelli.
- Bussani M. 2017, *Il diritto dell'Occidente. Geopolitica delle regole globali*, Torino: Einaudi, 2017.
- Castellucci I. 2012, *Legal Hybridity in Hong Kong and Macau*, in *McGill Law Review*, 57, pp. 665-720.
- Cavalieri R. 1999, *La legge e il rito: Lineamenti di storia del diritto cinese*, Milano: Giuffrè.
- Charles G. 2008, *Qi Gong ed energia vitale*, Bologna: Pendragon, 2008.
- Crespi Reghizzi G. 1967, *Diritto cinese e rivoluzione culturale*, in *Rivista di diritto civile*, pp. 300-305.
- D'Agostini M. 2019, *International Investments Protection in China*, in I. Castellucci (a cura di), *Saggi di diritto economico e commerciale cinese*, Università degli Studi di Trento, open access, pp. 231-248.
- Di Majo A. 2007, *Adempimento e risarcimento nella prospettiva dei rimedi*, in *Europa e diritto privato*, pp. 1-18.
- Di Matteo L.A. 2018, *Rule of Law in China: The Confrontation of Formal Law with Cultural Norms*, in *Cornell International Law Journal*, 51, pp. 391-444.
- Fei A. 2020, *Elaborazione e caratteristiche del codice civile cinese*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 41, pp. 144 ss.
- Feng L. 202, *La storia moderna del diritto costituzionale cinese*, in P. Costa-D. Zolo (a cura di), *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, Milano: Feltrinelli, pp. 778 ss.
- Ferreri S. 2018, *Comparative law and Multicultural Legal Classes: Challenge or Opportunity?*, in *Annuario di diritto comparato e studi legislativi*, pp. 1-24.
- Gallo P. 1996, *Pene private e responsabilità civile*, Milano: Giuffrè.
- Gambaro A. 1998, *Codice civile*, in *Digesto*, IV ed., sezione civile, II, Torino: Utet, pp. 442 ss.
- Glenn H.P. 2011, *Tradizioni giuridiche del mondo. La sostenibilità della differenza*, trad. ita di S. Ferlito, Bologna: Il Mulino.
- Gordley J., Jiang H., von Mehren A.T. 2021, *An Introduction to the Comparative Study of Private Law*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Graziadei M. 2006, *Comparative Law as a Study of Transplants and Receptions*, in M. Reimann-R. Zimmermann (a cura di), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford: Oxford University Press, pp. 441 ss.
- Guangyao Z. 2016, *Ecological Civilization: A National Strategy for Innovative, Concerted, Green, Open and Inclusive Development*, United Nations Environment Programme, open access.
- Haley J.O. 1998, *The Spirit of Japanese Law*, Georgia: University of Georgia Press.
- Lai C. 2018, *Conosciamo a fondo i valori distintivi della Cina*, Sinografie, in <https://sinosfere.com/2018/10/01/chen-lai-conosciamo-a-fondo-i-valori-distintivi-della-cina-confrontandoli-con-quelli-occidentali/>
- Lanni S. 2013, *Il nuovo codice civile della Romania. Persona umana e responsabilità civile*, in *Rivista di diritto civile*, 59, pp. 875-894.
- Lanni S. (a cura di) 2014, *Dez. Anos. Contributi per il primo decennio del nuovo codice civile brasiliano*, Napoli: ESI.
- Lanni S. 2016, *Entrevista con Aida Kemelmajer de Carlucci sobre el nuevo Código civil y comercial de la República Argentina. Entre tradición y la innovación del derecho civil codificado*, in *Revista del derecho privado*, pp. 371-377.

- Lanni S. 2017, *La valutazione della negligenza del debitore nel nuovo codice civile e commerciale argentino*, in D.F. Esborraz-R. Cardilli (a cura di), *Il nuovo codice civile e commerciale argentino*, Milano: Wolters kluwer-Cedam, pp. 559-572.
- Lapiello T. 2013, *La rivalutazione della cultura tradizionale nella Cina contemporanea. Davanti agli occhi del cliente*, Roma: Aracne, pp. 145-162.
- Lapiello T. 2018, *The Paradigms of Religious and Philosophical Plurality: The Return of "Spirituality" in China Today*, in *Philosophy & Social Criticism*, 44, pp. 1-11.
- Lei C. 2010, *The Historical Development of the Civil Law Tradition in China: A Private Law Perspective*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*, 78, pp. 159-181.
- Li X., Jin J. 2014, *Concise Chinese Tort Laws*, Heidelberg: Springer.
- Li Y. 2017, *Belt and Road: A Logic Behind the Myth*, in A. Amighini (a cura di), *China's Belt and Road: a Game Changer?*, Roma: Epoké - ISPI, pp. 14 ss.
- Ling B. 2020, *The New Contract Law in the Chinese Civil Code*, in *The Chinese Journal of Comparative Law*, 8, pp. 558-634.
- Mancuso S. 2018, *Liquidità e comparazione. Un breve saggio tra diritto, antropologia e sociologia*, Pisa: Pacini Giuridica.
- Masini F. 1993, *The Formation of the Modern Chinese Lexicon and its Evolution Toward a National Language: The Period from 1840 to 1898*, in *Journal of Chinese Linguistic Monograph Series*, 6, pp. 5 ss.
- Monateri P.G. 2017, *Le Sezioni Unite e le funzioni della responsabilità civile*, in *Danno e responsabilità*, pp. 437-440.
- Monti F. 2020, *Codice civile della Repubblica Popolare Cinese. Parte generale*, in *Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese*, XI, Milano: Cedam-Wolters Kluwer.
- Patti S. 1999, *Codificazione ed evoluzione del diritto privato*, Roma-Bari: Laterza.
- Pegoraro L., Rinella A. 2017, *Sistemi costituzionali comparati*, Torino: Giappichelli.
- Porcelli S. 2016, *Diritto cinese e tradizione romanistica. Terminologia e sistema*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano Vittorio Scialoja*, 110, pp. 253-292.
- Porto M. 2017, *Cina*, in R. Torino (a cura di), *Sistemi giuridici. Diritto e geopolitica*, Assiago: Wolters Kluwer, pp. 69 ss.
- Qi D. 2019, *The Power of the Supreme People's Court: Reconceptualizing Judicial Power in Contemporary China*, Londra: Routledge.
- Quingley J. 1989, *Socialist Law and the Civil Law Tradition*, in *American Journal of Comparative Law*, 37, pp. 784-786.
- Rescigno P. 1988, *La «parte generale» del codice civile nell'«Esboço» di Teixeira de Freitas*, in S. Schipani (a cura di), *Augusto Teixeira de Freitas e il diritto latinoamericano*, Padova: Cedam, pp. 341 ss.
- Rescigno P. 2003, *La «parte generale» del nuovo codice civile del Brasile*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 16, pp. 29-34.
- Rescigno P. 2004, *La «forma» codice: storia e geografia di un'idea*, in AA.VV., *Studi in onore di Piero Schlesinger*, I, Milano: Giuffrè, pp. 217 ss.
- Rescigno P. 2018, *Codici. Storia e geografia di un'idea*, Laterza, Roma-Bari: Laterza.
- Sabatino G. 2020, *Il nesso giuridico tra piano e contratto nel diritto della repubblica Popolare Cinese*, in *DPCEon line*, pp. 3225-3253.
- Sacco R. 2011, *Codificazione, ricodificazione, decodificazione*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, quinto aggiornamento, Torino: Utet, pp. 319 ss.
- Schipani S. 2009, *La Cina e il diritto romano*, in *XX Secolo. Norme e idee*, *Enciclopedia Treccani*, Roma: Treccani, pp. 527 ss.
- Schipani S. 2011, *Codici civili del sistema latinoamericano*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, quinto aggiornamento, Torino: Utet, pp. 286 ss.
- Schipani S. 2016, *Fondamenti romanistici e diritto cinese (riflessioni su un comune lavoro nell'accrescimento del sistema)*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano Vittorio Scialoja*, 110, pp. 7-34.

- Scognamiglio C. 2009, *Profili della riforma del diritto della responsabilità civile nella Repubblica popolare cinese*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 28, pp. 157-182.
- Serio M. 2008, *La responsabilità civile e la ragione dei doveri*, in *Europa e diritto privato*, pp. 401-422.
- Sirena P. (a cura di) 2011, *La funzione deterrente della responsabilità civile alla luce delle riforme straniere e dei Principles of European Tort Law*, Milano: Giuffrè.
- Tang M. 2014, *Does China Need “Good Samaritan Laws to Save “Yue Yue”?*, in *Cornell International Law Journal*, 47, pp. 205-231
- Tay A.E.S. 1987, *The Struggle for Law in China*, in *UBLC Review*, 21, pp. 564 ss.
- Timoteo M. 2010, s.v. *Cina*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, primo aggiornamento, Torino: Utet, pp. 181-238.
- Timoteo M. 2014, *La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in transizione*, Torino: Giappichelli.
- Timoteo M. 2015, *Law and Language: Issues Related to Legal Translation and Interpretation of Chinese Rules on Tortious Liability of Environmental Pollution*, in *China-EU Law Journal*, pp. 121-133.
- Timoteo M. 2016, *La lunga marcia della codificazione civile nella Cina contemporanea* in *Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano Vittorio Scialoja*, 110, pp. 35-46.
- Timoteo M. 2017, *Of Old and New Codes: Chinese Law in the Mirror of Western Laws*, in E. Abbattista (a cura di), *Law, Justice and Codification in Qing China. European and Chinese Perspectives. Essay in History and Comparative Law*, Trieste: EUT, pp. 197-192.
- Timoteo M. 2019a, *Il Codice civile in Cina: oltre i legal transplants?*, in *Mondo Cinese. Rivista di Studi sulla Cina Contemporanea*, pp. 13-24.
- Timoteo M. 2019b, *The First Book of the Civil Code between Western Models to Chinese Characteristics*, in *Opinio Juris in Comparatione*, pp. 23-44.
- Toti E. 2020, *Diritto cinese dei contratti e sistema giuridico romanistico. Tra legge e dottrina*, Roma: RomaTrePress.
- Verri B. 2020, *La Nuova Via della Seta e il cammino della Cina verso il Modello del “Sustainable Going Out”*, in *Opinio Juris in Comparatione*, pp. 146-162.
- Wang L. 2019, *The Modernization of Chinese Civil Law over Four Decades*, in *Frontiers of Law in China*, 14, pp. 39-72.
- Xianchou Z. 2016, *The New Round of Civil Law Codification in China*, in *University of Bologna Law Review*, pp. 106-137.
- Zamperini A., Menegatto M. 2011, *La società degli indifferenti. Relazioni fragili e nuova cittadinanza*, Bari: Carocci.
- Ze W. 2008, *Construction and Application of art. 15 of Trademark Law: Comments on and Analysis of Dispute over Administrative Litigation involving “Toubaoxing” trademark*, in *China Patents&Trademark*, 4, pp. 81-84.
- Zhai T., Chang Y.C. 2019, *The Contribution of China’s Civil Law to Sustainable Development: Progress and Prospects*, in *Sustainability*, 11, open access.
- Zhang B., Cao C., Gu J., Liu T. 2016, *A New Environmental Protection Law, Many Old Problems? Challenges to Environmental Governance in China*, in *Journal of Environmental Law*, 28, pp. 325-335.
- Zupi M. 2017, *Gli orientamenti della comunità internazionale di fronte ai cambiamenti climatici all’indomani della Conferenza di Marrakesh (COP 22)*, in *Osservatorio di politica internazionale*, 128, open access.